

17 aprile 2012

Vincenzo Zagari

ERSAF
ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE



Regione Lombardia

Decreto legislativo 214/05 e implicazioni con l'ISPM n.15



Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale

(ultima revisione aprile 2009)

Lo scopo

Descrive le misure fitosanitarie volte a ridurre il rischio di introduzione e/o diffusione di organismi nocivi da quarantena associati alla movimentazione di materiale da imballaggio in legno grezzo utilizzato nel commercio internazionale

Misure fitosanitarie

Procedure ufficiali approvate:

- Trattamenti da applicare al legname (all. 1) (ISPM n° 28 del 2007)
 - In funzione degli O.N.
 - Efficacia
 - Fattibilità tecnica/commerciale
- Marcatura del materiale da imballo (all.2)
- Definizione di procedure ufficiali che garantiscono il rispetto dei requisiti approvati

NPPO (organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali) organismo responsabile per il controllo delle norme dettate dall'ISPM 15:

- Autorizza utilizzo del marchio
- Garantisce la corretta esecuzione dei trattamenti e l'applicazione del marchio
- Garantisce che tutti i sistemi autorizzati e approvati soddisfano i requisiti previsti attraverso ispezioni
- Notifica le non conformità nel caso in cui il materiale da imballo non è conforme ai requisiti previsti

Materiali soggetti a regolamentazione

• Tutti gli imballaggi in legno di qualsiasi tipo che potrebbero essere te potenzialmente veicolo di O.N.:

- Casse
- Scatole
- Pagliolo (materiale in legno che sostiene le spedizioni di legname)
- Palletts
- Rulli avvolgicavo e bobine



Materiale esente

- Materiale da imballo con spessore inferiore o uguale a 6 mm
- Compensati, truciolari, pannelli multistrato
- Botti per vino e distillati sottoposti a trattamento termico durante il processo produttivo
- Scatole da regalo per vini, sigari e simili
- Segatura e trucioli
- Componenti in legno attaccati in modo permanente a veicoli di trasporto o container

- **Decreto 2 luglio 2004**

Definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno (modificato dal Decreto 4 marzo 2011)

- **Decreto 13 luglio 2005**

Riconoscimento del Consorzio servizi Legno-Sughero quale Soggetto gestore per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno

Decreto 2 luglio 2004

- Disciplina i requisiti necessari al riconoscimento dei soggetti gestori dell'utilizzo del Marchio da apporre sugli imballaggi in legno che garantisce la conformità allo standard n. 15
- Definisce i soggetti interessati
- Stabilisce i principi e i criteri per l'utilizzo del Marchio IPPC/FAO nel rispetto delle norme previste dallo Standard n. 15
- Definisce:
 - le procedure che i soggetti gestori devono assolvere per ottenere il riconoscimento
 - Le modalità per richiedere il riconoscimento
 - Gli obblighi dei soggetti gestori

Il riconoscimento di idoneità a gestire il Marchio è rilasciato dal MiPAF sentito il parere del SFC e viene pubblicato sulla G.U.


Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali

I Controlli sugli imballaggi

- Controlli su materiale in transito (ISPM 25)
- Controlli all'importazione
- Controlli sul territorio

Controlli punti d'ingresso

Presenza del marchio



Presenza di O.N.

Non conformità

- Assenza del marchio
- Marchio non conforme
- Presenza di organismi nocivi

Gestione non conformità

- Sequestro del carico
- Rimozione del materiale non conforme
- Trattamento
- Distruzione
- Respingimento
- Notifica non conformità

- Controllo sul soggetto gestore per l'utilizzo del marchio
- Controllo sulle aziende autorizzate all'utilizzo del marchio per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dallo Standard FAO (il SFR ha compito di supervisore)
- Controllo del materiale introdotto da paesi terzi presso le aziende importatrici

Implicazioni alla luce delle modifiche del D.L.vo 214/05

art. 19 comma 1.

I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attività devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari competenti per l'ubicazione dei centri aziendali

- a) Produttori di piante ...
- b) Commercianti all'ingrosso di piante
- c) Importatori ...
- d) Produttori, centri di raccolta
- e) Produttori e i commercianti all'ingrosso di legname ...
- f) Produttori e i commercianti di micelio fungino ...
- g) **Coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO**
- h) ...

art. 54 - sanzioni amministrative:

- comma 4. chiunque esercita attività di produzione In assenza dell'autorizzazione prescritta nell'art. 19 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00
- Comma 9. chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19 non consente l'accesso ai soggetti incaricati dei controlli di cui all'rt. 21, comma 1 lettera g) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00
- Comma 10. chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19 non ottempera agli obblighi di cui all'rt. 21, comma 1 lettera h), i) ed l) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Vincenzo Zagari

ERSAF – SFR

Via Taramelli, 12 – 20124 Milano

E-mail: vincenzo.zagari@ersaf.lombardia.it

www.ersaf.lombardi.it

UGA1442032